

R.G.



**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

**III sezione civile**

**ORDINANZA**

Nel procedimento n. 4636/2015 RG ,

instaurato da: ¶

contro: ¶

**il Giudice**

in persona del dott.

in esito alla camera di consiglio,

rilevato che, alla luce della sopravvenuta Cass. 5091/2016, cui si condividono i principi ivi sanciti, non è possibile nel caso di specie qualificare come esplorativa la chiesta consulenza tecnica d'ufficio;

considerato che, anche prescindendo dalla questione in ordine all'ammissibilità o meno della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini del superamento del tasso soglia, parte attrice ha dedotto comunque l'usurarietà del mutuo pur senza applicare tale sommatoria, e ciò sulla base delle condizioni contrattuali applicate e delle ulteriori spese (quale quella dell'assicurazione abbinata al mutuo);

rilevato inoltre che seppur il contratto prevede la cd. "clausola di salvaguardia", parte attrice ha comunque domandato l'accertamento negativo del debito, per cui nell'ipotesi di interessi usurari occorrerebbe comunque rideterminare il rapporto di dare e avere tra le parti;

ritenuto pertanto, *melius re perpensa*, di rimettere la causa sul ruolo per procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto i seguenti quesiti:

*Il C.T.U. letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, acquisito se del caso e nei limiti dell'art 198 c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini della ricostruzione del conteggio dei rapporti*

di dare e avere tra le parti, ricalcoli il rapporto dare/avere tra le parti, attenendosi ai seguenti criteri:

#### **1) USURA**

Il C.T.U. determini il tasso effettivo globale (TEG) applicato dalla banca, seguendo i criteri stabiliti dalla legge n. 108/1996 e le istruzioni della Banca d'Italia vigenti pro tempore, in particolare facendo riferimento ai soli interessi corrispettivi e moratori singolarmente intesi, senza operare alcuna sommatoria tra gli stessi.

Verifichi se i tassi, determinati secondo il punto precedente (al momento della pattuizione degli interessi oppure al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca) abbiano superato i tassi soglia pubblicati dal Ministero del Tesoro in applicazione dell'art. 2 della l. 108/1996.

Nel caso in cui il TEG applicato ecceda il tasso soglia applicabile ratione temporis, provveda il C.T.U. al ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti, fornendo due distinti conteggi:

- nel primo, se il contratto prevede la cd. clausola di salvaguardia, sostituendo il tasso con quello di volta in volta determinato in conformità della legge;
- nel secondo azzerando gli interessi ex art. 1815 co. 2 c.c. se il tasso risulta usurario già al momento della conclusione del contratto o sua modifica.

#### **2) CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI**

Voglia il CTU verificare l'eventuale applicazione dell'anatocismo - considerando che in ogni caso il piano di ammortamento cd. alla francese esclude il presupposto dell'anatocismo qualora la quota di interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo - applicando i seguenti criteri:

- escludere, per i contratti stipulati prima del 22.4.2000, qualsivoglia forma di capitalizzazione (trimestrale, semestrale ed annuale) degli interessi attivi e passivi, quand'anche specificamente pattuita dall'inizio del documentato rapporto sino alla data della domanda - notifica atto di citazione o deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (S.U. 2.12.2010 n. 24418);
- escludere, per tutti i contratti stipulati prima del 22.4.2000, qualsivoglia forma di capitalizzazione (trimestrale, semestrale ed annuale) degli interessi attivi e passivi, quand'anche specificamente pattuita, dall'inizio del documentato rapporto sino alla data della domanda valutando, per i contratti in corso dopo l'entrata in vigore della delibera del C'ICR del 9.2.2000 che includano clausole di capitalizzazione degli interessi, se sono stati rispettati i requisiti previsti da tale delibera per l'inserimento di una clausola anatocistica e

*cioè che il tasso pattuito in contratto comprenda l'effetto dell'anatocismo; che gli interessi debitori siano stati capitalizzati con la stessa periodicità di quelli ereditari; che la banca abbia specificamente comunicato ai clienti l'adeguamento delle condizioni e le stesse siano state specificamente rinegoziate tra le parti. In caso di riscontro positivo, calcolare la capitalizzazione periodica degli interessi specificamente rinegoziata dalle parti dal 1.7.2000 alla data di chiusura del conto (S.U. 2.12.2010 n. 24418);*

- calcolare, per i contratti stipulati dopo il 22.4.2000, la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi tenendo conto dei dettami puntualmente previsti dalla delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, dalla data di inizio del rapporto sino alla chiusura (S.U. 2.12.2010 n. 24418);
- escludere, per i contratti in corso all' 1/1/2014, qualsiasi forma di anatocismo a partire da tale data

*Voglia il CTU, in ogni caso in cui riscontra un dubbio interpretativo, predisporre differenti conteggi per le differenti ipotesi prospettabili.*

**P.Q.M.**

letti gli artt. 279 e 280 c.p.c.:

- dispone la rimessione della causa sul ruolo;
- nomina quale consulente tecnico d'ufficio il dott. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) all'albo dei CTU del Tribunale.
- fissa per il giuramento del consulente l'udienza del **6.10.2016** ore 9:30.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni.

Aversa, 05/07/2016

il Giudice